



IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 11738 del 18 settembre 2001 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento delle Residenze Universitarie IULM di via Santander e di Cascina Moncucco emanato con Decreto Rettorale n. 17809 del 24 maggio 2017 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti per le residenze universitarie IULM di via Santander e di Cascina Moncucco emanato con Decreto Rettorale n. 18433 del 4 febbraio 2019;
- VISTA** la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 24 luglio 2024;
- VISTA** la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 luglio 2024

DECRETA

Il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti per le residenze universitarie IULM di via Santander e di Cascina Moncucco, citato in premessa, è modificato come da testo allegato di cui diviene parte integrante.

Il Rettore
Prof. Gian Battista Canova



Firmato digitalmente da
Gian Battista Canova
Università IULM



REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI PER LE RESIDENZE UNIVERSITARIE IULM DI VIA SANTANDER E DI CASCINA MONCUCCO

“I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento come di seguito definito, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni perfettamente rispondenti all’identità di genere per agevolare la leggibilità del testo e soddisfare l’esigenza di semplicità dello stesso”

Art. 1 – Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure elettorali dei rappresentanti degli studenti ospiti presso le residenze Universitarie IULM di Via Santander e di Cascina Moncucco.

Art. 2 – Funzioni dei rappresentanti

1. Gli studenti eletti rappresentano le esigenze collettive e individuali degli studenti residenti, allo scopo di promuovere una gestione ottimale e la migliore vivibilità all’interno delle residenze. I rappresentanti hanno facoltà di scrivere all’account dedicato: ufficio.residenze@iulm.it per chiedere di essere ricevuti dall’Ufficio Residenze dell’Ateneo al fine di esporre le eventuali problematiche e le necessità degli studenti ospiti.

Art. 3 – Indizione delle elezioni e durata del mandato elettorale

1. Le elezioni sono indette con Decreto Rettorale entro il mese di novembre di ogni anno accademico. Per ogni Residenza sono eletti fino a due rappresentanti.

2. Il mandato elettorale ha la durata di un anno accademico e, fatto salvo quanto previsto all’art. 12 del presente Regolamento, cessa a seguito della proclamazione dei nuovi eletti.

Art. 4 – Elettorato attivo

1. L’elettorato attivo spetta a tutti gli studenti che, alla data delle elezioni, risultino regolarmente assegnatari di alloggio presso la residenza per la quale esercitano il diritto di voto.

2. Sono esclusi gli studenti presenti presso la residenza legati a programmi Erasmus o ad altri programmi di scambio presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.

Art. 5 – Elettorato passivo

1. L’elettorato passivo per la rispettiva residenza spetta agli studenti iscritti in regola con il pagamento delle tasse universitarie, che non abbiano riportato sanzioni disciplinari e che risultino assegnatari di un alloggio per l’intero anno accademico presso una delle residenze al momento della presentazione delle candidature.

Art. 6 – Presentazione delle candidature

1. Tutti gli studenti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 che precede possono candidarsi. Le candidature sono nominali e individuali.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



2. Le candidature devono essere presentate entro il termine indicato nel Decreto Rettorale di indizione delle elezioni di cui all'art. 3 che precede, mediante apposita dichiarazione sottoscritta dai candidati, corredata da copia del documento di identità, da presentare tramite e-mail all'indirizzo: affari.generali@iulm.it

3. L'elenco dei candidati relativo a ciascuna residenza è reso pubblico almeno 10 giorni prima della data fissata per le operazioni di voto.

Art. 7 – Seggio elettorale

1. Il Decreto Rettorale di indizione istituisce un seggio elettorale presso ciascuna residenza universitaria, composto dal Presidente individuato tra il personale tecnico-amministrativo e da uno studente ospite della residenza interessata con funzioni di segretario. Non possono far parte del seggio elettorale gli studenti candidati.

2. I componenti del seggio elettorale svolgono le seguenti attività:

- siglare le schede elettorali prima dell'inizio delle operazioni di voto;
- redigere il registro dei votanti;
- accertare la regolarità delle operazioni elettorali;
- verificare ed elaborare i risultati delle votazioni;
- redigere i verbali relativi alle operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 8 – Allestimento del seggio

1. Il seggio è allestito presso ciascuna residenza nella data indicata nel Decreto Rettorale.

2. Nel corso della giornata precedente a quella delle votazioni, i componenti di ciascun seggio devono recarsi presso l'Ufficio Affari Istituzionali per il ritiro dei materiali necessari all'allestimento della sede di voto. I materiali comprendono:

- l'urna (che non dovrà essere manomessa prima dello svolgimento delle votazioni);
- le schede contenenti il nome e il cognome dei candidati in ordine alfabetico siglate dal Presidente del seggio;
- una busta sigillata contenente un numero di schede pari a quello del numero degli aventi diritto al voto. Il numero delle schede presenti all'interno è indicato sulla busta;
- il registro dei votanti;
- il verbale da compilare alla fine dello spoglio.

3. I seggi rimangono aperti dalle ore 16.00 alle ore 18.00 del giorno fissato per le votazioni.

Art. 9– Svolgimento delle votazioni e chiusura del seggio

1. La votazione avviene a scrutinio segreto. Nel caso in cui siano presenti più candidati ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze, apponendo una croce nello spazio apposito a fianco del nome e cognome di ciascun candidato.

2. Gli elettori, per esercitare il diritto di voto, devono presentarsi al seggio muniti del badge di riconoscimento o di un documento di identità in corso di validità.

Non sono consentiti altri metodi di identificazione. Non è consentita l'identificazione personale da parte di componenti del seggio.

3. La presenza del nome dell'elettore sarà verificata dai componenti del seggio elettorale sull'elenco degli aventi diritto al voto e sarà loro consegnata una scheda elettorale.

4. Una volta espresse le preferenze, l'elettore dovrà piegare la scheda a metà, inserirla nell'urna e firmare il registro. Al momento della chiusura del seggio gli elettori ancora presenti nel locale del Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



seggio possono esercitare il loro diritto di voto.

5. Le operazioni elettorali e di scrutinio sono pubbliche. L'apertura e la lettura delle schede competono al Presidente del seggio elettorale.

Art. 10 – Modalità di scrutinio

1. Le elezioni danno luogo alla nomina del numero dei rappresentanti previsti qualora ad esse partecipino almeno il 5% degli aventi diritto per ciascuna residenza.

Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato anagraficamente più anziano.

2. Gli atti sono trasmessi all'Ufficio Affari Istituzionali per gli opportuni adempimenti.

Art. 11 – Proclamazione degli eletti

1. Dopo lo scrutinio il Rettore procederà con proprio Decreto alla approvazione degli atti e alla proclamazione degli eletti.

Art. 12 – Rinuncia e decadenza

1. Qualora uno dei rappresentanti eletti rinunci al mandato così come nel caso di sospensione temporanea o di revoca dell'assegnazione dell'alloggio per uno dei motivi indicati negli art. 19 e 20 del Regolamento delle residenze universitarie IULM Via Santander e Cascina Moncucco, compreso il trasferimento presso altra residenza diversa da quella per la quale lo stesso ha goduto del diritto di elettorato passivo, questi sarà considerato decaduto e ad esso subentrerà il primo dei non eletti purché abbia ricevuto almeno una preferenza.

2. In mancanza di altri candidati il Rettore, con proprio Decreto, provvederà a indire nuove elezioni.

Art. 13 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente, allo Statuto e ai Regolamenti interni.